

# DESPAIR - I GARANTITI E I DIMENTICATI

*"Chi vede 'o sole 'e notte  
'A cerevella parte  
Piglia 'a disperazione  
Pienze ca si' uno buono  
Nun te munt?'  
'O b?' ca nun vaje niente  
E ghi? nun pazzi?'  
E mo? paricchio tempo  
Ca nun ce sentimmo cchi?  
'A capa nunn'e bona  
Stammo chine 'e rumm? re  
Parla tu  
Si s?' n'amico 'o ssiente  
Nun me puo' cundann?'  
Ma po' 'a disperazione  
Ca te piglia int'o suonno  
E te fa scummigli?"*

Artista: Pino Daniele  
Album: Musicante  
Data di uscita: 1984

## 1. LA "SAGA DEI RISTORI" CONTINUA.

Con il **decreto Ristori quater**, contenente misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da **Covid-19** <sup>1</sup> continua la "saga dei Ristori".

Un (brevissimo) riepilogo delle misure ivi contenute:

- A) spostamento dei termini per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle **imposte sui redditi** e dell'**IRAP** (al **10 dicembre 2020** ovvero al **30 aprile 2021**, a seconda dei casi)
- B) sospensione dei versamenti delle **ritenute alla fonte** (e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale), dell'**IVA** e dei **contributi previdenziali ed assistenziali** che **scadono** nel mese di **dicembre 2020** per le **imprese** e i **professionisti** - con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro - che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- C) proroga dei versamenti nel **settore dei giochi**;
- D) **modifica della disciplina della rateizzazione dei debiti tributari**;
- E) **incremento** dei fondi per l'internazionalizzazione, fiere e congressi, spettacolo e cultura (con parallela **riduzione** delle disponibilità del Fondo per la filiera della ristorazione, istituito dall'articolo 58 del decreto Agosto).

<sup>1</sup> D.L. 30 novembre 2020, n. 157 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020.

- F) riconoscimento del contributo a fondo perduto (di cui all'articolo 1 del primo decreto Ristori) agli **agenti di commercio, mediatori e procacciatori di affari**;
- G) indennità (**1.000 euro**) per i lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti termali, per gli incaricati alle vendite a domicilio, per i lavoratori dello spettacolo e per i lavoratori sportivi (in questo caso l'indennità è pari a **800 euro**).

Alcune (brevi) considerazioni:

- continua la politica dell'**assistenzialismo statale**, anche se a macchia di leopardo;
- invero i **Ristori ... "non ristorano"** (o comunque lo fanno in misura insufficiente) le attività chiuse per la pandemia o in grave perdita;
- attendiamo ora il decreto Ristori-quinquies (essendo già preannunciato il Ristori-sexies), con l'amara constatazione che l'incessante e frenetica decretazione d'urgenza, accompagnata dalla continua revisione delle norme di legge (i poche parole: l'ipertrofia normativa), rende assai difficile la vita agli operatori economici e del diritto, perché crea **incertezza e instabilità**, anche nella pianificazione futura degli investimenti e dello sviluppo delle attività economiche da parte delle imprese (inoltre, l'incertezza del diritto scoraggia gli stranieri ad investire in Italia);
- il decreto Ristori-quater estende i contributi a fondo perduto ad agenti e rappresentanti di commercio, ma **vengono dimenticati, ancora una volta, i professionisti ordinistici**.

<https://www.investireoggi.it/fisco/professionisti-con-cassa-il-fondo-perduto-non-spetta/>

Fermiamoci un attimo su quest'ultimo punto.

## **2. I GARANTITI E I DIMENTICATI**

Anzitutto, una constatazione *generale*.

Il Covid ci ha messo di fronte alla netta **divisione** – anche sociale – **tra i "Garantiti"** (dipendenti pubblici/pensionati) e **non garantiti** (professionisti, partite iva, imprenditori), al cui interno ci sono i **"Dimenticati"**.

I primi, è innegabile, dormono sonni tranquilli, perché sanno che – qualsiasi cosa succeda – arriverà lo stipendio o la pensione a fine mese. I secondi, invece, vivono incubi per la quotidiana sopravvivenza.



Peraltro, per i dipendenti pubblici non è prevista nel nostro ordinamento neppure la cassa integrazione: norma che risulta invero sempre più necessaria

[https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/09/26/cassa-integrazione-per-dipendenti-pubblici-proposta-boeri\\_NTqunXfCr6xSubLLUMUQtK.html](https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/09/26/cassa-integrazione-per-dipendenti-pubblici-proposta-boeri_NTqunXfCr6xSubLLUMUQtK.html)

E mentre i “non garantiti” arrancano, come zattere alla deriva nel mare in tempesta, i “garantiti” dipendenti pubblici ... scioperano.

<https://tg24.sky.it/cronaca/2020/12/09/sciopero-9-dicembre>

[https://www.corriere.it/economia/lavoro/20\\_dicembre\\_07/sciopero-9-dicembre-scuola-pa-sindacati-confermato-convocati-tardi-02602d6e-3873-11eb-a3d9-f53ec54e3a0b.shtml](https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_dicembre_07/sciopero-9-dicembre-scuola-pa-sindacati-confermato-convocati-tardi-02602d6e-3873-11eb-a3d9-f53ec54e3a0b.shtml)

*Fermiamoci qui.*

### **3. È TUTTA COLPA DEI PROFESSIONISTI**

Tra i Dimenticati, i **Professionisti** iscritti alle casse di previdenza private (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, psicologi, giornalisti, etc.: qui l'elenco completo <http://www.sonoprevidente.it/site/main/casse> ).

Vediamo la loro situazione di partenza (**ante Covid-19**).

Non ci sono ferie pagate. Se ci si ammala, sono guai seri. E il più delle volte si lavora lo stesso, anche con la febbre alta. Si guadagna – se si guadagna – 12 mesi all'anno, non esistendo la Tredicesima (e tanto meno la Quattordicesima). Le ore di straordinario, le festività di lavoro, non sono retribuite. Non esiste il TFR quando si va in pensione, né gli assegni familiari se si ha bisogno. Lavorando e versando i contributi si paga la pensione a chi ci ha preceduto, ma difficilmente un giovane professionista può dormire sonni tranquilli riguardo la propria (stando ai dati statistici diffusi dalle casse di previdenza autonome).

Quando un autonomo chiude definitivamente l'attività non dispone di alcuna misura di sostegno al reddito. Non c'è la cassa integrazione. Perso il lavoro ci si rimette in gioco e si va alla ricerca di una nuova occupazione.

**Con il Covid-19, la situazione dei Professionisti è ancor più peggiorata.**

Basti pensare che nei vari decreti Ristori sono stati dimenticati i Professionisti. *Perché?*

Ancor più allarmante risulta la "dimenticanza" se si considera che sono **all'esame del Governo una serie di norme innegabilmente *punitive* nei confronti di alcune categorie di Professionisti**. Un esempio?

Gli advisor (avvocati e commercialisti) che lavorano per ristrutturare un'azienda:



La modifica dell'art. 111 l.f. rischia di fare perdere chance ai tentativi di ristrutturazione

# Crisi, i costi peseranno su tutti

## I crediti saranno prededucibili per la sola quota del 75%

Pagina a cura  
di MARCELLO POLLIO  
E FILIPPO PONGIGLIONE

I costi delle procedure di risanamento delle imprese ricadranno un po' su tutti. Professionisti incaricati dal debitore, organi giudiziari nominati dal tribunale e creditori che daranno assistenza alle imprese in crisi nel periodo di gestione dell'impresa volta a cercare di preservare la continuità aziendale e portare a termine il percorso di ristrutturazione, successivo alla omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o successivo alla ammissione della proposta di concordato preventivo, saranno infatti assistiti dalla prededuzione solo per la quota del 75%, qualora la società non raggiunga il suo salvataggio e fallisca. La restante parte dei crediti verrà trattata e collocata nel passivo dell'impresa insolvente al normale grado di preferenza che la legge riserva al creditore.

La prededuzione è quell'istituto (ai sensi dell'art. 111, legge fallimentare) che permette il pagamento, prima di tutti gli altri, dei crediti sorti in funzione o in occasione delle procedure concorsuali. Cosicché le spese di consulenza, di attestazione dei piani di ristrutturazione e le spese di gestione della procedura (compresi gli organi preposti e i creditori che continuano a fornire il debitore nella fase interinale) hanno diritto di preferenza rispetto ai creditori anteriori.

Le novità, verranno introdotte a breve con le modifiche al rd 267/1942 (l.f.) in base al pacchetto di norme voluto dal viceministro Laura Castelli per aiutare le imprese ad attivare gli strumenti di composizione della crisi e uscire dalla palude creata dalla pandemia Covid-19 (si veda *ItaliaOggi* del 25 novembre). Si tratta certamente di una delle novità più discusse e più criticate perché la modifica dell'art. 111 l.f., permutata dall'art. 6 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/19, Cei), rischia di fare perdere chance ai tentativi di ristrutturazione, dato che i professionisti che predispongono il piano e la proposta del debitore devono spesso lavorare a credito, con il rischio che il credito possa essere tutelato solo al 75%.

Il criterio scelto è, però, quello di fare gravare su tutti i soggetti che danno assistenza all'impresa in crisi il peso di un eventuale default. Un po' lo stesso criterio a cui tende l'azione revocatoria falli-

### Come cambia la prededuzione dei crediti

I crediti accertati nel fallimento diventeranno prededucibili per la sola quota del 75% e saranno soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma dell'art. 111 l.f.

#### Per i crediti professionali

**Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD)** Sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta di sospensione depositata ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma; Condizione: se omologati dal tribunale gli accordi

**Concordato preventivo (CP)** Sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda. Condizione: se la procedura sia stata aperta ai sensi dell'articolo 163 con decreto del tribunale

#### Per tutti i crediti

**Tutte le procedure concorsuali** Legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, compreso il compenso degli organi preposti e per le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. Condizione: sia stata aperta una procedura concorsuale

**In caso di consecuzione di procedure** La prededuzione permane anche nelle successive procedure esecutive o concorsuali intervenute dopo la maturazione del credito

### Per l'attestatore l'indipendenza è a rischio

Le nuove disposizioni in via di emanazione che modificheranno l'art. 111 l.f. e la disciplina della prededuzione dei crediti professionali non considerano il ruolo di terzo indipendente e fide facente che ha l'attestatore chiamato a esprimere il giudizio di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti o di concordato del debitore. Il professionista attestatore è sovente un commercialista che deve avere i presupposti soggettivi previsti dall'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. e soprattutto essere un revisore legale.

Come tale allo stesso si applicano tutti i principi di comportamento etici e imposti dalla legge per gli esercenti attività di revisione legale, quale è l'attività di attestazione dei piani di ristrutturazione, poiché rientranti nei c.d. servizi di assurance. Il compenso è un elemento che incide in modo significativo e talvolta determinante sull'indipendenza del professionista attestatore. Anche i principi di attestazione emanati dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti precisano che il compenso per l'attestazione deve es-

sere adeguato all'attività da svolgere e ai rischi connessi. Il professionista deve valutare se recedere o chiedere di adeguare il compenso. L'art. 10, dlgs 39/2010, dedicato alla indipendenza e obiettività del revisore, sancisce rigidi criteri per la corresponsione del corrispettivo per l'incarico di revisione legale che non può essere subordinato ad alcuna condizione e deve essere determinato per garantire la qualità e l'affidabilità del lavoro. In tal senso anche l'art. 5 del dm 261/2012 prevede che costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettanti. Il professionista attestatore che accetti incarichi sapendo che l'integrale pagamento del suo compenso potrebbe essere condizionato alla ammissione o omologazione dello strumento di composizione della crisi, deve essere in grado di garantire comunque la sua indipendenza nonostante tali rischi, diversamente, come previsto dai principi di legge e di prassi è bene che lo stesso non accetti l'incarico.

© Riproduzione riservata

o servizi al debitore in crisi deve assumersi il rischio di non vedersi pagato l'intero credito della fornitura o della prestazione, è certamente obbligato a considerare il rischio con la conseguenza di dovere aumentare il prezzo. È la legge della domanda e dell'offerta.

Di fronte alla riduzione di garanzie l'offerta si riduce e la domanda deve così adeguarsi ai prezzi dell'offerta. Quanto alle prestazioni professionali, ancora una volta il criterio adottato è quello di accollare ai professionisti un onere collettivo di salvaguardia del sistema produttivo.

Delle due l'una: o i professionisti saranno disposti ad accettare tale rischio, magari portati da una esigenza di lavoro perché la crisi colpisce tutti ed allora le imprese non potranno contare sui più esperti e più quotati specialisti, oppure i prezzi saliranno per compensare il rischio di mancato pagamento delle prestazioni e poi non si potrà

**La novità in itinere prevede che il 25% dei crediti non sia pagato con preferenza rispetto agli altri creditori, ma entri a fare parte del calderone dell'intero debito da soddisfare secondo la par condicio creditorum**

gridare alla eccessiva onerosità delle prestazioni.

Certo è che una scelta siffatta in un periodo come quello a cui si va incontro non sembra del tutto insensata, anche per evitare che le imprese tentino inutilmente percorsi di risanamento senza condizioni e senza prospettive realistiche, perché in caso di fallimento i crediti professionali e di tutti i soggetti interessati al risanamento sconterebbero un taglio lineare del 25%, mentre in caso di successo il pagamento avverrebbe al 100%.

Il taglio, infatti, arriverà solo se il credito sorto in funzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato non sia stato pagato in adempimento dell'accordo e il debitore fallisca. Così pure, nel concordato preventivo ammesso ex art. 163 l.f. la sorte sarà la medesima. Una nota critica però permane. Il professionista indipendente, chiamato ad attestare i piani di ristrutturazione viene trattato alla stregua degli altri professionisti (si veda altro articolo).

© Riproduzione riservata

mentare (art. 67, l.f.), ove i pagamenti eseguiti in un determinato periodo sospetto, di sei mesi o un anno dalla dichiarazione di fallimento, possono essere revocati, ovvero restituiti, comportando il diritto all'ammissione al passivo del fallimento del credito revocato e la partecipazione in concorso con tutti gli altri creditori sul patri-

monio del debitore.

La novità in itinere prevede, dunque, che il 25% dei crediti non sia pagato con preferenza rispetto agli altri creditori, ma entri a fare parte del calderone dell'intero debito da soddisfare secondo la par condicio creditorum.

Stando alle bozze della futura modifica legislativa,

l'intenzione del governo è quella di intervenire sui costi delle procedure di composizione della crisi, al fine di contenerne l'onerosità, previa modifica della disciplina dei crediti prededucibili.

Per la verità il risultato potrebbe non essere quello di ridurre i costi, semmai di aumentarli, perché se un creditore che fornisce beni

# Fallimenti, taglio ai compensi dei professionisti

## CRISI D'IMPRESA

Nuovo pacchetto di misure con decreto legge per affrontare l'emergenza

Giovanni Negri

Compensi tagliati da subito ai professionisti, estesa la possibilità di accesso agli istituti alternativi al fallimento, agevolata l'immissione di liquidità sul mercato da parte delle procedure fallimentari pendenti. Questi alcuni degli effetti del nuovo pacchetto di misure sulla

crisi d'impresa, destinato a confluire subito nel decreto legge Ristori ter oppure nel quater giovedì prossimo. I contenuti sono stati illustrati dal capo dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia Guido Vitiello nel tradizionale convegno organizzato dalla Associazione albe studi di diritto commerciale, quest'anno via streaming.

Vediamo le norme nel dettaglio, in parte previste dal Codice della crisi, di cui viene anticipata l'entrata in vigore, e in parte modificate per aderire a una situazione economica in pericoloso deterioramento. Per ridurre i costi delle procedure entrerà così in vigore subito

la riduzione dei compensi dei professionisti del 25% legandone comunque la corresponsione all'esito stesso. Così il taglio al 75% della prededucibilità, nel caso degli accordi di ristrutturazione, è legato alla loro omologazione, mentre nel caso dei concordati preventivi viene agganciata all'apertura effettiva della procedura.

Si prevede poi un meccanismo di incentivazione dei curatori alla predisposizione dei progetti parziali di ripartizione, prevedendo espressamente che la mancata esecuzione costituisce giusta causa di revoca. In modo da accelerare la distribuzione delle liquidità oggi presenti nei fal-

limenti a beneficio dei creditori.

Viene poi introdotta nella disciplina del concordato con riserva la possibilità per il debitore di essere autorizzato al compimento di atti di dismissione del patrimonio senza fare ricorso alle procedure competitive. Nel concordato preventivo spazio sia alla possibilità per il tribunale di autorizzare il pagamento della retribuzione dovuta ai lavoratori in relazione alla mensilità antecedente al deposito del ricorso per concordato, in caso di continuità, sia a quella di proseguire il rimborso dei mutui con garanzia reale sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa.

Modificata la disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, eliminando l'attuale limitazione alle sole banche e allargando la disciplina a tutte le categorie di creditori; come pure a tutti i creditori si potrà applicare la convenzione di moratoria sulla dilazione dei pagamenti. Viene inoltre agevolata la possibilità per il debitore di fare ricorso agli accordi di ristrutturazione dimezzando, a determinate condizioni, la percentuale dei creditori aderenti.

E ancora, sarà estesa la durata della moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati che può essere inserita nel piano di

## I PUNTI CHIAVE

### 1. I compensi

Subito in vigore le misure di riduzione, 25%, dei compensi dei professionisti agganciandone comunque il pagamento all'esito di concordati e accordi di ristrutturazione

### 2. Accordi agevolati

Accesso agevolato agli accordi di ristrutturazione, con l'anticipazione dell'entrata in vigore degli istituti, previsti nel Codice della crisi d'impresa, degli accordi ad efficacia estesa e degli accordi agevolati

concordato preventivo con continuità aziendale.

Infine, fino al 31 gennaio 2021, è previsto che all'imprenditore in crisi sarà consentito ottenere termini più ampi per la presentazione della proposta di concordato o della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione nel caso di pendenza, nei suoi confronti, di un'istanza di fallimento, viene dilatare al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale è permesso di uscire dalla fase introdotta con il concordato in bianco ricorrendo all'ulteriore strumento di composizione della crisi del piano attestato.

A un emendamento ai decreti Ristori è invece affidata l'anticipazione della disciplina sul sovraindebitamento.

di roberto cicala - roberto.cicala@univpm.it

Sostanzialmente verrà modificata la legge fallimentare, introducendo una norma – punitiva per gli *advisor* - già prevista nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (che entrerà in vigore, forse, nel settembre 2021). Norma che avevo già commentato, in senso critico:

<http://www.greggio.eu/wp-content/uploads/2019/03/La-prededuzione-dei-compensi-dei-professionisti-nel-nuovo-Codice-della-Crisi-dImpresa-6.2.19.pdf>

Sembra, quindi, che per risolvere la crisi delle aziende la panacea sia tagliare *ex lege* il compenso dei Professionisti che si adoperano per risolverle: quasi un *ossimoro*.

Verrebbe da pensare male: norme scritte da dipendenti pubblici (alti funzionari dello Stato, magistrati, ecc.), che ignorano il valore del lavoro professionale e la funzione essenziale dei Professionisti. Tant'è.

Ancora una volta, una **frattura tra i Garantiti** (che scrivono le leggi) **e i Dimenticati** (che le subiscono, purtroppo passivamente).

## 4. DESPAIR

I Dimenticati non sono solo i Professionisti. Anche moltissimi **Imprenditori** vanno iscritti, a buon diritto, in tale categoria.

Riporto il testo di una **e-mail di un Cliente** che, **preso dallo sconforto**, mi ha scritto, chiedendomi di dare, in qualche modo, voce al suo sconforto (che è poi quello della maggior parte dei nostri imprenditori):

*“Nel leggere il nuovo DPCM pubblicato il 3 dicembre sono stato preso da uno sconforto incolmabile: in quest'anno difficile io, i miei famigliari, i miei collaboratori e tutti i dipendenti ci siamo stretti attorno, rimboccati le maniche e abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo; senza aiuti, senza ristori, ma con l'obiettivo di sopravvivere sia fisicamente che economicamente.*

*La mia è una piccola azienda con dei negozi nei centri commerciali di Veneto, FVG ed Emilia con un'ottantina tra dipendenti e collaboratori.*

*Già da prima del lockdown, per effetto della paura da pandemia, gli ingressi nei negozi si erano diradati, la propensione all'acquisto di beni voluttuari come abbigliamento, scarpe borse ed accessori è crollata, abbiamo subito la concorrenza spietata dei grandi player dell'e-commerce con lo sconforto di avere magazzini e negozi*



*strapieni e non poter vendere. E' importante considerare che il 25% del fatturato è dato dal comparto articoli da viaggio ... che da febbraio non vende un trolley (non si viaggia!).*

*Dal 18 maggio e fino a settembre per riuscire a vendere qualcosa abbiamo dovuto applicare degli sconti che ci hanno portato la marginalità sotto i tacchi: dal 14 settembre le persone che avrebbero dovuto frequentare le gallerie dei centri commerciali sono praticamente sparite registrando un calo del 70% di afflussi e altrettanto di vendite.*

*Poi la chiusura nei Week End. Ed ancora negozi e magazzini pieni, prezzi scontatissimi, negozi ancora chiusi e niente ristori!*

*Avevo riversato le mie speranze e quelle dell'intera azienda sul Natale: tradizionalmente il mese di dicembre da quella boccata di ossigeno che ti permette di affrontare un altro anno, una nuova sfida... ma arriva il DPCM del 3 dicembre. A dire il vero lo aspettavamo con ansia, tutti i giorni a cercare se trapelavano informazioni, notizie rassicuranti. Dicevo ai miei collaboratori: "vedrete che ci apriranno nei Week End, magari fino alle 21, compresi FVG ed Emilia Romagna che ancora sono zone arancioni...", così da riuscire a pagare stipendi, contributi, affitti, spese, imposte e tasse ed onorare i pagamenti con i fornitori.*

*Tutto ciò si è infranto con il DPCM. E ora non so, davvero, più cosa fare. Su 38 giorni dal 4 dicembre al 10 gennaio ne saremo chiusi ben 20 a cavallo delle festività natalizie ed i saldi invernali che inizierebbero il primo sabato di gennaio. E pensare che abbiamo i sistemi di riciclo dell'aerazione efficienti e sanificati, che rispettiamo tutte le norme richieste in materia di prevenzione sia all'interno degli esercizi commerciali che al loro ingresso, che è da febbraio che non vediamo entrare più di una persona per volta, che mai abbiamo registrato assembramenti. Da dove viene questo accanimento nei confronti dei negozi dei centri commerciali, che non sempre sono grandi catene, ma il più delle volte piccoli commercianti in franchising o diretti?*

*Sembra evidente che con i negozi dei centri commerciali chiusi i consumatori si riverseranno in massa nelle vie dello shopping favorendo gli assembramenti ed il rischio di contagio, per questo sono convinto che l'applicazione delle misure restrittive per i centri commerciali contenute nell'ultimo DPCM creeranno problemi in ordine alla prevenzione sanitaria oltre che un danno irreparabile alla mia azienda e ad altre che come la mia opera nei centri commerciali.*

*Mi domando come si può spingere migliaia di aziende che danno lavoro complessivamente a decine di migliaia di persone alla chiusura definitiva dato che difficilmente vedremo provvedimenti ristoratori adeguati."*

*Aspettiamo tempi migliori. In spagnolo aspettare si dice "esperar", perché in fondo aspettare è anche sperare. Esperamos, quindi.*

Padova, 10 dicembre 2020

(Marco Greggio)